

**SICUREZZA
NEI CANTIERI:
UN IMPEGNO
PER LA VITA.**



<i>I soggetti coinvolti</i>	4
<i>Le responsabilità</i>	8
<i>La gestione della sicurezza</i>	10
<i>La normativa tecnica</i>	13



Il datore di lavoro:

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa

ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri gestionali e di spesa.

Attua le misure di sicurezza previste dalla normativa per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ed, in particolare:

- valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed elabora un documento in cui vengono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- individua e adotta le misure di prevenzione e protezione e fa un programma delle misure necessarie a garantire nel tempo i livelli di sicurezza;
- designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al servizio;
- nomina il Medico Competente;
- designa i lavoratori addetti all'emergenza ed al primo soccorso;
- effettua la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti;
- è responsabile di alcuni adempimenti quali: il tesserino di riconoscimento dei lavoratori, la comunicazione di assunzione, il DURC, il POS, il PiMUS, etc.

I dirigenti:

persone preposte alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con la diretta

responsabilità dell'andamento dei servizi, e, cioè, institori, gerenti, direttori tecnici ed amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto, che partecipano solo eccezionalmente al lavoro manuale.

Nell'ambito delle direttive generali fornite dal datore di lavoro:

- predispongono le misure di sicurezza specifiche (ivi comprese quelle non previste dalla legge ma rese necessarie dalla natura e dall'andamento delle lavorazioni), soprattutto quando non vi siano state al riguardo adeguate istruzioni o adeguati apprestamenti di mezzi da parte del capo dell'impresa;
- impartiscono istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro;
- vigilano affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone;
- si attengono, nell'adempimento delle funzioni, ai criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica onde impedire che errori tecnici vengano commessi da chi materialmente esplica l'attività lavorativa;
- ove non possano assistere materialmente a tutti i lavori, incaricano sorveglianti o preposti affinché svolgano mansioni di controllo e sorveglianza, impartendo ai medesimi istruzioni precise sulle operazioni da svolgere;
- controllano preventivamente l'efficienza e l'idoneità degli arnesi e congegni affidati ai dipendenti per il lavoro;
- si rendono conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e disposizioni precise, di ogni attività che assuma aspetti di particolare pericolosità.



I preposti

coloro che svolgono compiti di attuazione, vigilanza e controllo nei confronti dei lavoratori a cui sovrintendono;

nel settore delle costruzioni svolgono funzioni di preposto i capi-squadra, gli assistenti e, specie nei cantieri di modesta dimensione, lo stesso capo-cantiere.

- attuano le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dal dirigente;
- collaborano col datore di lavoro e con il dirigente evidenziando eventuali carenze in tema di prevenzione e protezione riscontrate sui luoghi di lavoro; per quanto concerne le carenze meramente esecutive rientra tra i loro compiti l'eliminazione di queste ultime;
- vigilano affinché i lavoratori osservino le misure di prevenzione, usino i dispositivi di sicurezza e si comportino in modo da non creare rischi per se stessi o per gli altri;
- verificano la regolarità delle attrezzature prima di metterle o mantenerle in uso. Questa verifica, variabile in relazione al tipo di attrezzatura, riguarda le protezioni visivamente controllabili, come carter, ripari e simili e può essere eseguita direttamente dai preposti, mentre per le altre verifiche, come per esempio il regolare collegamento a terra delle attrezzature, si provvederà ricorrendo a personale specializzato che sarà pure incaricato del periodico controllo delle apparecchiature elettriche di distribuzione e comando –quadri ed accessori- e per l'impianto generale di protezione;

- richiedono l'intervento dell'elettricista qualificato per le estensioni e le modifiche dell'impianto elettrico;
- curano la manutenzione ordinaria delle attrezzature di lavoro; se le operazioni relative richiedono l'intervento di personale specializzato, i preposti devono farsi parti attive per richiederlo;
- richiamano ai lavoratori periodicamente ovvero in particolari situazioni i rischi cui sono esposti e le informazioni e prescrizioni impartite su specifici problemi (movimentazione manuale dei carichi, uso dei DPI, etc.);
- verificano lo stato dei DPI in dotazione ai lavoratori.

I lavoratori

Il lavoratore è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone.

In particolare deve:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- Utilizzare correttamente i macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, ecc;
- Utilizzare correttamente i DPI;
- Segnalare immediatamente eventuali deficienze di mezzi e dispositivi, eventuali condizioni di pericolo;
- Non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;





- Non compiere iniziative personali che possono compromettere la propria sicurezza e quella di altri;
- Sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori;
- Esporre il tesserino in cantiere.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di capacità e requisiti professionali specifici.

Può essere:

- Il datore di lavoro se ha frequentato apposito corso di formazione, nel caso di un'impresa con un numero di addetti fino a 30.
- Un soggetto (interno o esterno all'impresa) con specifiche competenze.

Deve possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi e aver frequentato specifici corsi di formazione).

Compiti:

- Individuare i fattori di rischio;
- Valutare i rischi;
- Individuare le misure di prevenzione e protezione;
- Elaborare procedure di sicurezza;
- Proporre l'attività di formazione ed informazione del personale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST)

Persona o persone elette o designate dai lavoratori stessi per rappresentarli per quanto concerne

gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione delle figure addette all'emergenza e primo soccorso;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- Riceve una formazione adeguata;
- Partecipa alla riunione periodica.

Il medico competente

Medico in possesso di titoli specifici.

- Collabora alla valutazione dei rischi, alla formazione ed informazione dei lavoratori;
- Effettua accertamenti sanitari, esprime giudizi di idoneità alla mansione ed istituisce la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di lavoro;
- Partecipa alla riunione periodica.

Il committente e il responsabile dei lavori

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.

Il responsabile dei lavori

è il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione dell'opera.

Il committente o il responsabile dei lavori:

- Si attiene all'art. 3 del D.Lgs. 626/94;
- Valuta il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico;
- Designa il coordinatore per la progettazione nei cantieri ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori per i cantieri in cui è presente più di una impresa e la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno e nei cantieri i cui lavori comportano rischi particolari (lavori che espongono a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5, o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, a sostanze chimiche o biologiche, lavori con radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione, a rischio di annegamento, lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, lavori subacquei con respiratori, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori comportanti l'impiego di esplosivi, lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti);
- Trasmette la notifica preliminare alla Direzione provinciale del lavoro ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti nel caso in cui sia stato necessario nominare il coordinatore per la progettazione nei cantieri e nei cantieri in cui c'è una sola impresa con un'entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno;
- Verifica la regolarità delle imprese (Idoneità tecnico-professionale, possesso del DURC);
- Trasmette il Piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese.

Il coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 494/96.

- Viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- Tale figura deve essere in possesso dei requisiti riportati nell'art. 10 del D. Lgs. 494/96;

Compiti:

- La redazione del PSC e del fascicolo tecnico.

Il coordinatore per l'esecuzione

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 494/96.

zione dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 494/96.

- Viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori;
- Tale figura deve essere in possesso dei requisiti riportati nell'art. 10 del D. Lgs. 494/96;

Compiti:

- verifica l'operato delle imprese;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza;
- adegua il PSC.



In relazione ai compiti che la normativa di sicurezza affida a ciascuno dei soggetti prima definiti, la normativa stessa fissa le rispettive responsabilità e, in caso di riscontrata inosservanza, prevede specifiche sanzioni di carattere penale.

Nel caso di semplici inosservanze che non abbiano comportato lesioni ai lavoratori si tratta di reati contravvenzionali che possono portare all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda fino a otto milioni di vecchie lire (salvo alcune rare fattispecie in cui l'ammenda può essere ancora più elevata). Nel caso che ci si adegui prontamente alle prescrizioni degli organi di vigilanza (e, cioè, si ristabiliscano le condizioni di sicurezza) il contravventore può estinguere il reato col pagamento di una sanzione pari ad un quarto dell'ammenda prevista.

Per infrazioni particolarmente gravi il giudice può comminare le pene previste dagli articoli 437 e 451 del Codice Penale per omissione colposa o dolosa di cautele poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ove dalla mancata applicazione delle norme di sicurezza sia derivato un danno fisico al lavoratore il giudice applicherà le pene previste dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del Codice Penale.

Quando, a causa delle dimensioni dell'azienda o per la complessità dell'organizzazione della stessa (per esempio, articolata dislocazione sul territorio e cioè, nel caso di imprese edili, possibile presenza di

cantieri diversi), il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità concreta di occuparsi direttamente e puntualmente di tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro, è quanto mai opportuno, se non necessario, che il datore di lavoro stesso deleghi tali funzioni ad un suo dirigente, dotato di adeguate capacità e poteri. La giurisprudenza pressoché costante fa corrispondere alla delega di poteri e di funzioni il trasferimento sul soggetto delegato di tutte o parte delle responsabilità, anche penali, connesse alla materia.

Ovviamente la giurisprudenza ha definito una serie di condizioni affinché al conferimento della delega corrisponda l'effettivo trasferimento delle responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, tali condizioni possono essere così sintetizzate:

- *Il soggetto delegato deve possedere sufficiente capacità tecnica* (laurea o diploma in materie tecniche, esperienza di conduzione dei cantieri e conoscenze approfondite in materia di sicurezza, in genere dimostrabili con attestati di partecipazione a corsi di formazione, particolari esperienze maturate, fornitura da parte del datore di lavoro di materiale documentale, etc.);
- *Al soggetto delegato devono essere conferiti pieni poteri economici ed organizzativi tali da consentirgli di attuare la delega* (alla capacità tecnica di cui al punto precedente e ai poteri economici conferiti corrisponde, per i dipendenti, un idoneo inquadramento contrattuale quale dirigente, quadro o impiegato di 1^a categoria (sesto livello) con esperienza specifica in materia di sicurezza e conduzione dei cantieri;



- *Il soggetto delegato deve poter esercitare i poteri conferiti in piena e totale autonomia;*
- *È opportuno che la delega venga conferita in forma scritta e che la data di accettazione della delega sia "data certa"* (procura notarile, piego postale, etc.);
- *La delega deve essere accettata dal delegato;*
- *Una volta conferita la delega il delegante non può ingerirsi nell'esercizio della stessa, fermo restando il diritto-dovere del delegante di verificare che la delega conferita venga effettivamente attuata.*





Il piano di sicurezza e di coordinamento, è il progetto della sicurezza del singolo cantiere, come da un buon progetto nasce una bella costruzione, da un buon piano di sicurezza (PSC) nasce un cantiere sicuro; è redatto dal coordinatore per la progettazione su incarico del committente - contenuti

- Indirizzo del cantiere;
- Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere;
- Descrizione sintetica dell'opera;
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto anche dei seguenti rischi:
 - Rischio da investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
 - Rischio di elettrocuzione;
 - Rischio rumore;
 - Rischio dall'uso di sostanze chimiche.
- Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni;
 - modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
 - dislocazione degli impianti;
 - dislocazione delle zone di carico e scarico;
 - zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e dei rifiuti;
 - eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o esplosione.
- Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

- Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento;
- Organizzazione del pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- Cronoprogramma ed entità del cantiere espressa in giorni-uomo;
- Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; misure preventive e protettive e DPI atti a ridurre al minimo i rischi di interferenza;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza (POS) viene redatto da ciascuna delle imprese esecutrici - contenuti

Identificazione dell'impresa

- Ragione sociale e forma giuridica dell'impresa
- Nome del datore di lavoro, firma e data
- Indirizzo della sede legale e relativo numero telefonico
- Indirizzo del cantiere e relativo numero telefonico
- Elenco delle specifiche attività e delle singole lavorazioni svolte dall'impresa
- Elenco delle specifiche attività e delle singole lavorazioni svolte dai lavoratori autonomi subaffidatari per conto dell'impresa
- Nomi e mansioni degli addetti alle emergenze (pronto soccorso, antincendio, evacuazione)
- Nome del RLS o RLST, ove eletto o designato



- Nome del Medico Competente
- Nome del RSPP
- Nome del Direttore Tecnico di cantiere
- Nome del Capo Cantiere
- Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa che opereranno in cantiere
- Numero e qualifiche dei lavoratori autonomi che opereranno in cantiere per conto dell'impresa
- Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice
- Nomi, compiti e ruolo del personale preposto a sovrintendere l'attività dell'impresa per conto dell'affidataria

Attività di cantiere

- Descrizione delle lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- Modalità organizzative: responsabili, squadre, approvvigionamenti, ecc.
- Orari e turni di lavoro
- Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisorie importanti che saranno utilizzati in cantiere
- Elenco delle macchine e attrezzature che saranno utilizzate in cantiere
- Elenco degli impianti che saranno utilizzati in cantiere
- Elenco degli apprestamenti, macchine, attrezzature, impianti forniti da altre imprese operanti in cantiere (con estremi di queste ultime)
- Elenco e Schede di sicurezza delle sostanze e

- preparati pericolosi utilizzati
- Esito del rapporto di valutazione del rumore

Misure di Sicurezza

- Misure integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, relative ai rischi (per le proprie maestranze e indotti su altri) connessi alle proprie lavorazioni
- Eventuali procedure, complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
- Elenco dei DPI forniti ai lavoratori che opereranno in cantiere
- POS coerente con il PSC (rischi, misure di sicurezza e compiti per l'impresa) e coordinato con i POS di imprese interferenti
- Emergenze: procedure di gestione e previsione di esercitazioni
- Modalità di coordinamento con eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi in caso di rischi per interferenze lavorative

Informazione e formazione

- Documentazione sulla informazione-formazione fornita ai lavoratori su: rischi e misure di prevenzione di cantiere; organigramma di cantiere; rischi, misure di prevenzione e compiti specifici della propria mansione; emergenze; nomi di RSPP-MC-RLS-addetti emergenza; temi specifici chiesti dal PSC
- Documentazione sulla formazione fornita agli incaricati per le emergenze

Il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) - contenuti



La gestione della sicurezza

- Dati identificativi del luogo di lavoro;
- Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- Identificazione del ponteggio;
- Disegno esecutivo del ponteggio;
- Progetto del ponteggio, quando previsto;
- Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
 - planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
 - modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
 - modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata,
 - controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
 - descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art.11 DPR 164/56,
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
- Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
- Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
- Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. la circolare del MLPS n. 46/2000).



La normativa tecnica

Le regole organizzative e le misure tecniche di prevenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori sono definite da una lunga serie di leggi, decreti e provvedimenti amministrativi che si sono succeduti nel tempo, senza il necessario coordinamento; si tratta di oltre cinquecento documenti di cui anche il solo reperimento può creare problemi. Ciò non toglie che almeno i più importanti atti normativi meritino di essere citati.

I primi provvedimenti organici

I primi provvedimenti organici che rimangono tuttora in vigore e che, nonostante qualche obsolescenza, mantengono una notevole validità tecnica, risalgono alla seconda metà degli anni '50. Si tratta del:

- *D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.* Tali norme si applicano a tutti i settori lavorativi e indicano, nel dettaglio, le misure di sicurezza da adottare per prevenire i rischi lavorativi;
- *D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l'igiene sul lavoro”.* Anche queste norme si applicano a tutti i settori lavorativi.

I primi provvedimenti strettamente connessi ai cantieri

Tenendo presente l'elevato rischio oggettivamente connesso alle attività di costruzione, il legislatore degli anni '50, non appena emanate le norme generali applicabili in tutti i settori lavorativi, ritenne necessario occuparsi specificatamente del settore delle costruzioni emanando norme aggiuntive e cioè il:

- *D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni”;*
- *D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 303 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo”.*

Anche tali provvedimenti sono ancora in vigore e, anche grazie a successive integrazioni, mantengono gran parte della loro valenza tecnica.

Negli anni successivi sono stati emanati numerosi altri provvedimenti di legge, gran parte dei quali di valenza settoriale.

Il recepimento delle direttive europee di carattere generale

A partire dagli anni '90 l'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea ha prodotto i suoi effetti anche in materia di legislazione antinfortunistica, infatti risale a tale periodo l'emanazione del:

- *D. Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;*
- *D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/369/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Recepimento della direttiva macchine).*



Il recepimento delle direttive europee per il settore delle costruzioni

Anche il legislatore europeo ha dedicato una particolare attenzione al settore delle costruzioni emanando specifiche direttive che l'Italia ha recepito tramite:

- *D. Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 "Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"*
- *D.P.R. 3 Luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 Febbraio 1994, n. 109".*

Tali norme rivestono particolare importanza per il settore in quanto: hanno coinvolto i committenti nell'azione di prevenzione, hanno introdotto la pianificazione di sicurezza e hanno stabilito il principio che i costi di sicurezza devono essere evidenziati

nei bandi di gara e non soggetti a ribasso d'asta.

Il Testo Unico delle norme di sicurezza

A fronte di una copiosissima produzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro (di cui sopra sono stati citati solo pochi esempi) è forte l'esigenza di coordinamento, aggiornamento e razionalizzazione che si potrebbe conseguire con l'emanazione di un testo organico a cui si suole, in gergo normativo, dare il nome di Testo Unico.

Più volte il Parlamento ha conferito delega al Governo per emanare tale Testo Unico ma la delega non è stata mai assolta.

L'attuale Parlamento si appresta a conferire l'ennesima delega: l'auspicio di tutti i soggetti coinvolti nell'azione di sicurezza è che il Governo faccia un buon lavoro e dia così un contributo al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.